**MARCA DA BOLLO**

(Ai sensi del D.P.R. n. 642/72 e s.m.i.)

**CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO REGIONALE**

**AI SENSI DELLA DGR N. 1474/2017**

**n. \_\_\_ del \_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_**

**TRA**

**SOGGETTO PROMOTORE**: REGIONE MARCHE – Centro per l’Impiego di Fermo

(D'ora in poi denominato “soggetto promotore”)

Codice Fiscale 80008630420

Sede legale Via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona e Sede Operativa in Via Sapri, 65 – Fermo,

Rappresentato dalla Dott.ssa Catini Francesca, nata a Macerata il06/02/1974

**E**

**SOGGETTO OSPITANTE** ……………………………………………………………………………………………………………………………………...,

(D'ora in poi denominato "soggetto ospitante")

Codice Fiscale.……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..,

Partita IVA……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………,

Sede legale in (INDIRIZZO) – (COMUNE) – (PROVINCIA)...……………………………………………………………………………………,

Sede operativa (luogo di svolgimento del tirocinio)

(INDIRIZZO) – (COMUNE) – (PROVINCIA) ………………….....………………………………………………………….…………………………,

Rappresentato da …...…………………….………….……......................................................................................................,

Nato/a in ………………………………………il*………………………………………………………………*……………………………………………………,

**PREMESSO CHE:**

* Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva che consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione e che non si configura come rapporto di lavoro.
* I soggetti coinvolti nella presente Convenzione hanno preso visione della Deliberazione di Giunta n. 1474 del 11 dicembre 2017, contenente le Linee guida in materia di tirocini, in recepimento e attuazione dell’Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017.

**si conviene quanto segue:**

**Art. 1 – Oggetto della Convenzione**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, nonché gli atti e i documenti (comprensivi degli allegati) richiamati dalla Convenzione stessa.

Il soggetto ospitante ai sensi dell’art. 10 della DGR n. 1474/2017, si impegna ad accogliere presso le sue strutture **n. …………… tirocinante/i** su proposta del soggetto promotore. Alla presente Convenzione è allegato un Progetto Formativo Individuale (PFI) per ciascun tirocinio, nel quale sono definiti gli obiettivi e le modalità di attuazione del tirocinio. Il PFI costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art. 2 – Modalità di attivazione del tirocinio**

I tirocini sono svolti sulla base della presente Convenzione stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante, secondo le condizioni e le modalità di attivazione definiti rispettivamente dagli articoli 9 e 11 della DGR n. 1474/2017.

**Art. 3 – Obblighi del soggetto promotore**

Il soggetto promotore si impegna a promuovere tirocini di qualità, a tal fine presiede e monitora l’esperienza di tirocinio. Il soggetto promotore è tenuto ad osservare gli obblighi indicati nell’art. 13 della DGR n. 1474/2017, a conservare agli atti, tutta la documentazione inerente i tirocini promossi e inviare semestralmente (mesi di luglio e dicembre) alla Regione Marche l’elenco degli stessi (art. 6, comma 5 DGR n. 1474/2017).

**Art. 4 – Obblighi del soggetto ospitante**

Il soggetto ospitante garantisce lo svolgimento del tirocinio in coerenza con gli obiettivi previsti nel PFI.

Il soggetto ospitante è tenuto ad osservare gli obblighi indicati nell’art. 14 della DGR n. 1474/2017.

**Art. 5 – Tutoraggio**

Il soggetto promotore indica un proprio tutor che svolge le funzioni indicate all’art. 16, comma 1) della DGR n. 1474/2017.

Il soggetto ospitante indica un proprio tutor, responsabile dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro, che possiede esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio e che svolge le funzioni indicate all’art. 16, commi 4) e 5) della DGR n. 1474/2017.

**Art. 6 – Diritti e doveri del tirocinante**

Il/la tirocinante ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate (art. 15 della DGR n. 1474/2017).

**Art. 7 – Comunicazioni obbligatorie e Garanzie assicurative**

Il soggetto ospitante deve provvedere alle Comunicazioni obbligatorie (D.L. n. 510/1996) di avvio, proroga o cessazione del tirocinio, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente, pena una sanzione amministrativa pecuniaria. Il soggetto ospitante deve inoltre garantire il rispetto dell’obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice (art. 12, comma 1 della DGR n. 1474/2017).

Il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dei suddetti obblighi.

**Art. 8 – Indennità di partecipazione**

Al tirocinante, per la partecipazione al tirocinio, è corrisposta un’indennità mensile, minima, di euro 400,00. In caso di orario settimanale pari o superiore alle 30 ore, l’indennità minima di partecipazione è pari ad euro 500,00. L’indennità è erogata dal soggetto ospitante, o dal soggetto promotore, secondo quanto indicato nel PFI, a fronte di una partecipazione al tirocinio pari o superiore al 75% del monte ore mensile o frazione di mese previsto dal progetto.

L’ erogazione dell’indennità avviene secondo le modalità prevista dall’ art. 18 della DGR 1474/2017.

**Art. 9 – Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha durata dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, nel rispetto del limite di tempo di cui all’art. 11, comma 2 della DGR n. 1474/2017 (trentasei mesi).

Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini dalla stessa previsti e poi attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

**Art. 10– Recesso**

Sono cause di recesso per ciascuna delle parti:

* Perdita da parte del soggetto ospitante dei requisiti richiamati dalla DGR n. 1474/2017.
* Perdita da parte del soggetto promotore dei requisiti richiamati dalla DGR n. 1474/2017.

Il recesso, riferito al singolo tirocinio, è comunicato a tutti gli interessati mediante comunicazione scritta.

**Art. 11 – Monitoraggio**

Le finalità e modalità del monitoraggio dei tirocini sono definite dall’articolo 19 della DGR n. 1474/2017.

**Art. 12 – Attestazione dell’attività svolta**

Al termine del tirocinio, sulla base del PFI, è rilasciata al tirocinante un’Attestazione finale secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 della DGR n. 1474/2017.

**Art. 13 – Trattamento dati personali - Privacy**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

**Art. 14 – Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

**Fermo, …… / …… / …………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma per il soggetto promotore  Centro per l’Impiego di Fermo  Dott.ssa Francesca Catini  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Firma per il soggetto ospitante  (Timbro e Firma)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

(La copia dei documenti di riconoscimento dei firmatari è conservata agli atti del soggetto promotore)